



## CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 2234 c.o.m.

## Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri

*Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.*

Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1112, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano e' pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.

----- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 18 aprile 2013 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Atto          | Codice dell'ordinamento militare         |
| Estremi       | Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
| Parte         | VI — Avanzamento                         |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010     |

#### Fonte del testo: Normattiva

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2234-regime-transitorio-dell-avanzamento-dei-colonnelli-del-ruolo-normale/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it